

Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), RS 232.112.1

Diritto vigente					Avamprogetto posto in consultazione				
<i>Allegato 1</i> (art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)					<i>Allegato 1</i> (art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)				
Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)	Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
Altro		Etanolo		< 5	La voce relativa all'«Etanolo» è stralciata:				
					Altro		Etanolo		< 5

Ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC), RS 910.17

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																
<p><i>Art. 1 cpv. 2^{bis}</i></p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2^{bis}</i> Abrogata</p>																
<p><i>Art. 2 lett. b, c, f e g</i></p> <p>Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>b. sementi di patate e mais</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>f.¹ barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>g. contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero</td> <td>200</td> </tr> </table>	b. sementi di patate e mais	700	c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1000	f. ¹ barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100	g. contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	200	<p><i>Art. 2 lett. b, c, f e g</i></p> <p>Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>b. sementi di patate e mais</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>g. Abrogata</td> <td></td> </tr> </table>	b. sementi di patate e mais	1500	c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1500	f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100	g. Abrogata	
b. sementi di patate e mais	700																
c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1000																
f. ¹ barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100																
g. contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	200																
b. sementi di patate e mais	1500																
c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio	1500																
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100																
g. Abrogata																	
<p><i>Art. 6b cpv. 1</i></p> <p>¹ Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 sulle sementi e i tuberi-seme.</p>	<p><i>Art. 6b cpv. 1</i></p> <p>¹ Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggiere.</p>																
<p><i>Art. 18 cpv. 2</i></p> <p>² Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d'informazione centrale per i dati sui controlli di cui all'articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura è considerata un rapporto.</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 2</i> Abrogata</p>																

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 al 31 dic. 2026 (RU 2022 86).

Ordinanza sulla consulenza agricola, RS 915.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 5 Agridea</p> <p>⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale indicano ad Agridea i campi d'attività prioritari e attività specifiche.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Ogni quattro anni definisce, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, i suoi campi d'attività prioritari e le sue attività specifiche nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4.</p>
<p>Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea</p> <p>¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4, l'UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.</p> <p>² La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l'UFAG e Agridea. Questo disciplina l'importo dell'aiuto finanziario nel quadro dei mezzi finanziari autorizzati dal Parlamento, la durata dell'aiuto finanziario e il resoconto annuale.</p> <p>³ Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all'UFAG i documenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il rapporto d'esercizio; b. il consuntivo; c. il preventivo; d. il programma d'attività annuale; e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzione sulle prestazioni; <p>⁴ Per l'adempimento dei suoi compiti può ricorrere a prestazioni di terzi.</p>	<p><i>Art. 8</i> Aiuti finanziari per Agridea</p> <p>¹ Nell'ambito dei crediti autorizzati, l'UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.</p> <p>² La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l'UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'importo dell'aiuto finanziario; b. i campi d'attività prioritari e le attività specifiche oggetto del sostegno, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione; c. la durata dell'aiuto finanziario; d. il resoconto annuale. <p>³ Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il rapporto d'esercizio; b. il consuntivo; c. il preventivo; d. il programma d'attività per l'anno successivo; e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi.
<p>Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi</p> <p>² Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.</p>	<p><i>Art. 11 cpv. 2 e 3 lett. a</i></p> <p>² Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 87a capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>³ Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:</p> <p>a. l'orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d'intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto in-novativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;</p>	<p>³ Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:</p> <p>a. l'orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d'intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;</p>

Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr), RS 916.01

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero</i></p> <p>¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall'UFAG.</p> <p>² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea; e b. unitamente ai contributi al fondo di garanzia ammontino almeno a 7 franchi per 100 kg lordi. <p>³ Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all'interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso.</p> <p>⁴ I prezzi sul mercato mondiale e dell'Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.</p>	<p><u>Variante 1: Proposta di FSB, SZU, fial, Choco/Biscosuisse</u></p> <p><i>Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero</i></p> <p>¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall'UFAG nell'allegato 1 numero 18.</p> <p>² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.</p> <p>³ La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese. È calcolata applicando la seguente formula: (prezzo di riferimento – prezzo di rilevamento) * 0.466667 + 7.</p> <p>⁴ Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di rilevamento dei 60 mesi precedenti e viene determinato annualmente per l'anno civile seguente. Deve ammontare almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.</p> <p>⁵ Il prezzo di rilevamento è la media aritmetica del:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prezzo dello zucchero sfuso franco fabbrica praticato nell'Unione europea; b. prezzo praticato sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato; c. prezzo dello zucchero convenzionale svizzero ottenuto da barbabietole da zucchero svizzere, prezzo di base sconti esclusi, sfuso franco fabbrica, in franchi per 100 chilogrammi. <p>⁶ Come base di calcolo per determinare i prezzi di cui al capoverso 5 sono utili in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i prezzi franco dogana svizzera, non tassati; b. i prezzi pubblicati dalla Commissione europea; e c. le informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><u>Variante 2: Alternativa dell'UFAG</u></p> <p><i>Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero</i></p> <p>¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 sono stabilite dall'UFAG nell'allegato 1 numero 18.</p> <p>² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che la protezione doganale si situi tra 0 e 14 franchi per 100 chilogrammi. Adegua le aliquote di dazio se la protezione doganale calcolata per il mese seguente si scosta da quella attuale di oltre 1 franco per 100 chilogrammi, arrotondata in franchi interi.</p> <p>³ La protezione doganale è costituita dalle aliquote di dazio e dai contributi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese. È calcolata come differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco dogana svizzera, non tassato.</p> <p>⁴ Il prezzo di riferimento è calcolato applicando la seguente formula: $(\text{prezzo franco dogana svizzera, non tassato})^2 * (80 - 55) / 80^2 + 55$. Ammonta almeno a 55 e al massimo a 80 franchi per 100 chilogrammi.</p> <p>⁵ Come base di calcolo per determinare il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, sono utili in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le informazioni borsistiche; e b. le informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Diritto vigente					Avamprogetto posto in consultazione				
<i>Allegato 1</i>					<i>Allegato 1</i>				
(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)					(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)				
<p>Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali</p> <p><i>N. 15 tabella</i></p> <p>15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana</p>					<p>Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali</p> <p><i>N. 15 tabella</i></p> <p>15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana</p>				
Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari	Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1001.1921	1.00	[15-2]	26		1001.1921	1.00	[15-2]	26	
1001.1929	30.00	PGI non necessario			1001.1929	30.00	PGI non necessario		
1001.9921	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1001.9921	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1001.9929	40.00	PGI non necessario			1001.9929	40.00	PGI non necessario		
1002.9021	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1002.9021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1002.9029	40.00	PGI non necessario			1002.9029	40.00	PGI non necessario		
1003.9041	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]	1003.9041	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1003.9049	20.00	PGI non necessario			1003.9049	20.00	PGI non necessario		
1004.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]	1004.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1004.9029	20.00	PGI non necessario			1004.9029	20.00	PGI non necessario		
1005.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]	1005.9021	<i>Allegato 2</i>	PGI non necessario	28	[15-1]
1005.9029	20.00	PGI non necessario			1005.9029	20.00	PGI non necessario		
1007.9021	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1007.9021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.1021	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.1021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.2921	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.2921	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.4021	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.4021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.5021	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.5021	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.6031	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.6031	15.00	[15-2]	27	[15-1]
1008.6039	40.00	PGI non necessario			1008.6039	40.00	PGI non necessario		
1008.9023	19.00	[15-2]	27	[15-1]	1008.9023	15.00	[15-2]	27	[15-1]
...					...				

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV), RS 916.20

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 2 lett. g^{bis}</i></p> <p>Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:</p> <p><i>g^{bis}. zona infestata:</i> area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;</p>	<p><i>Art. 2 lett. g^{bis}</i></p> <p>Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:</p> <p><i>g^{bis}. zona infestata (in caso di contenimento):</i> area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;</p>
<p><i>Art. 10 cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.</p> <p>⁴ Se il sospetto riguarda un'azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettere a–e ed i.</p> <p>⁴ Se il sospetto riguarda un'azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all'articolo 76 o 89:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena; e b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.
<p><i>Art. 12</i> Informazione del pubblico</p> <p>Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l'ufficio federale competente, d'intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alle misure già prese e ancora da prendere.</p>	<p><i>Art. 12</i> Informazione del pubblico e delle persone interessate</p> <p>¹ Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l'ufficio federale competente, d'intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alla presenza dell'organismo da quarantena prioritario e al pericolo che esso comporta.</p> <p>² Il servizio cantonale competente informa le persone interessate nonché il pubblico riguardo alle misure già prese e ancora da prendere.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 13 cpv. 1 lett. e, 4 e 5</i></p> <p>¹ Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l'ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:</p> <p>e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore finché non vi sarà più alcun rischio di infestazione;</p> <p>⁴ Se l'infestazione riguarda un'azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF.</p> <p>⁵ Dopo aver sentito i servizi cantonali interessati, l'ufficio federale competente può emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1 lett. e, 4 e 5</i></p> <p>¹ Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l'ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:</p> <p>e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o nella quale si presume che vi sia una simile infestazione, finché non vi sarà più infestazione o alcun rischio di infestazione;</p> <p>⁴ Se il sospetto riguarda un'azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all'articolo 76 o 89:</p> <p>a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena e;</p> <p>b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.</p> <p>⁵ L'ufficio federale competente può emanare direttive, piani di emergenza o aiuti all'esecuzione che assicurano l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena. Prima dell'emanazione l'ufficio federale competente sente i servizi cantonali interessati.</p>
<p><i>Art. 14</i> Definizione di un piano d'azione per organismi da quarantena prioritari</p> <p>Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente definisce un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite.</p>	<p><i>Art. 14</i> Definizione di un piano d'azione per organismi da quarantena prioritari</p> <p>Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente, d'intesa con l'ufficio federale competente, definisce un piano d'azione che comprende un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite dall'ufficio federale competente nonché le competenze nella loro attuazione.</p>
<p><i>Art. 16 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'ufficio federale competente, d'intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita le zone infestate e le rispettive zone cuscinetto.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'ufficio federale competente, d'intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita l'area. Questa comprende la zona infestata e la rispettiva zona cuscinetto. L'ufficio federale competente può ordinare l'esecuzione di misure di contenimento nell'area delimitata.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 39a cpv. 1</i></p> <p>¹ Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare l'importazione di merci che non adempiono le condizioni secondo l'articolo 38a per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 39a cpv. 1</i></p> <p>¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare l'importazione di una merce che non adempie le condizioni secondo l'articolo 38a per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare l'importazione anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1.</p>
<p><i>Art. 42 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 42 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare lo spostamento anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1</p>
<p><i>Art. 61</i></p> <p>Il SFF rilascia il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo o che essendo in transito vanno controllate secondo l'articolo 55 se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute.</p>	<p><i>Art. 61</i></p> <p>¹ Il SFF rilascia il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo e il passaporto fitosanitario per il transito di merci con obbligo di passaporto fitosanitario secondo l'articolo 55 sulla base del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo, se ha constatato che le condizioni per il passaporto fitosanitario sono adempiute.</p> <p>² Se l'importatore è un'azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 76), esso può rilasciare il passaporto fitosanitario. Fino al rilascio del passaporto fitosanitario, alla merce in questione occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una copia del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo certificata conforme dal SFF; oppure b. un documento elaborato dal SFF con le necessarie informazioni provenienti dal sistema d'informazione secondo l'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031¹, nella misura in cui il certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo o una copia digitale di tale certificato sia accessibile in questo sistema.

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, versione della GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4-104, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625, GU L del 7.4.2017, pag. 1.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 62 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena il SFF può, su richiesta, autorizzare la messa in commercio di merci che non adempiono le condizioni secondo l'articolo 59a per gli scopi secondo l'articolo 37 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 62 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il SFF può, su richiesta, autorizzare la messa in commercio di una merce che non adempie le condizioni secondo l'articolo 59a per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1 se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena. Se vi sono serie difficoltà nell'approvvigionamento della merce può autorizzare la messa in commercio anche per altri scopi rispetto a quelli di cui all'articolo 37 capoverso 1.</p>
<p><i>Art. 106 cpv. 1 lett. c</i></p> <p>¹ Gli uffici federali competenti possono delegare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:</p> <p>c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge forestale del 4 ottobre 1991: i controlli delle aziende secondo gli articoli 78 e 91 nonché controlli specifici all'importazione.</p>	<p><i>Art. 106 cpv. 1 lett. c</i></p> <p>¹ Gli uffici federali competenti possono delegare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:</p> <p>c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge forestale del 4 ottobre 1991: i controlli delle aziende secondo gli articoli 78 e 91 nonché singoli controlli all'importazione, in particolare i controlli di cui alla sezione 4 del capitolo 6, e singoli controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario, in particolare i controlli per le autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 42 e 62 e i controlli nel quadro della procedura di omologazione secondo l'articolo 77.</p>

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 2 cpv. 1</i> ¹ Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1</i> ¹ Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016.</p>
<p><i>Art. 3 cpv. 1 lett. a</i> ¹ È data ricostituzione se: a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1 lett. a</i> ¹ È data ricostituzione se: a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata;</p>
<p><i>Art. 5 cpv. 2</i> ² Se la gestione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'autorizzazione non è più valida.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 2</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 27e cpv. 2</i> ² L'etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica.</p>	<p><i>Art. 27e cpv. 2</i> ² L'etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. Il nome della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere abbreviato con «DOC».</p>
<p><i>Art. 30a cpv. 1</i> ¹ I Cantoni vigilano sull'autocontrollo del vinificatore durante la vendemmia. Ogni azienda d'incantamento è controllata almeno ogni sei anni.</p>	<p><i>Art. 30a cpv. 1</i> ¹ I Cantoni vigilano sull'autocontrollo del vinificatore dall'inizio della vendemmia fino all'allestimento delle schede delle forniture. Ogni azienda d'incantamento è controllata almeno ogni sei anni.</p>
<p><i>Art. 30b cpv. 3</i> ³ Essi comunicano all'UFAG, entro fine novembre dell'anno in corso, le superfici viticole in virtù dell'allegato numero 156 dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche².</p>	<p><i>Art. 30b cpv. 3</i> ³ Essi comunicano all'UFAG, entro fine agosto dell'anno in corso, le superfici viticole in virtù dell'allegato, numero 156, dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche².</p>

² RS 431.012.1

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon), RS 916.171

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 2 cpv. 2, nota a piè di pagina</i> ²Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/1009¹, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:</p> <p>¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 2, nota a piè di pagina</i> ²Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/1009¹, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:</p> <p>¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamento delegato (UE) 2021/1768, GU L 356 del 8.10.2021, pag. 8; - regolamento delegato (UE) 2021/2086, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120; - regolamento delegato (UE) 2021/2087, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130; - regolamento delegato (UE) 2021/2088, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140; - regolamento delegato (UE) 2022/973, GU L 167 del 24.6.2022, pag. 29; - regolamento delegato (UE) 2022/1171, GU L 183 del 8.7.2022, pag. 2; - regolamento delegato (UE) 2022/1519, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5; - regolamento delegato (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1; - regolamento (UE) 2024/2516, GU L, 2024/2516, del 30.9.2024.
<p><i>Art. 17 lett. c</i> Non soggiacciono all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 14:</p> <p>c. i compost e i digestati le cui forniture sono registrate conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁷ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agri-coltura (OSIAgr)² e che non sono costituiti da una delle materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 29.</p>	<p><i>Art. 17 lett. c e d (nuova)</i> Non soggiacciono all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 14:</p> <p>c. i compost e i digestati che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provengono da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d'esercizio sottoposto all'autorità cantonale competente per parere, e 2. non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 20; <p>d. i substrati di coltivazione, tranne se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, 2. sono forniti in sacchi, o 3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 20.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 20a</i> <i>Eccezione all'obbligo di autorizzazione (nuovo)</i> Fanno eccezione all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 20 i concimi costituiti o in parte costituiti dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero; b. scarti verdi con resti alimentari; c. uova, latte, latticini e colostro; d. prodotti apicoli; e. lana; f. metaboliti, quali urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino.
	<p><i>Art. 31 cpv. 8</i> ⁸ Le prescrizioni di etichettatura digitale dei fertilizzanti ai sensi del regolamento (UE) 2024/2516³ sono applicabili anche ai prodotti importati in Svizzera o messi in commercio in Svizzera.</p>
<p><i>Art. 36 cpv. 2</i> ² I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.</p>	<p><i>Art. 36 cpv. 2</i> ² I Cantoni controllano se i concimi sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 2 cpv. 2</i> ² I concimi costituiti integralmente o in parte da piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti ad autorizzazione</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 2 cpv. 2</i> ² Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 6 cpv. 3</i> ³ Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti dell'industria alimentare che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 6 cpv. 3</i> ³ Un sottoprodotto dell'industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 7</i> Un concime può contenere microrganismi se è messo in commercio come biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) o come miscela fisica di concimi (PFC 7) e se è autorizzato dall'UFAG.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 7</i> Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.</p>

³ Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Allegato 2 CMC 8 cpv. 2</i> ² Un concime costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 8 cpv. 2</i> ² Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 9 cpv. 2</i> ² Un concime costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che non adempiono le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 9 cpv. 2</i> ² Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 10 cpv. 2</i> ² Un concime costituito o in parte costituito da un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 è soggetto ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell'OSOAn.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 10 cpv. 2</i> ² Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell'OSOAn.</p>
<p><i>Allegato 2 CMC 11</i> Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE è soggetto ad autorizzazione.</p>	<p><i>Allegato 2 CMC 11</i> Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.</p>
<p><i>Allegato 3 PFC 100: Concime aziendale, cpv. 3</i> ³ Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano al concime aziendale proveniente da un'azienda di allevamento di animali fornito direttamente agli utilizzatori finali professionali secondo l'OSIAgr⁴. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l'utilizzazione.</p>	<p><i>Allegato 3 PFC 100: Concime aziendale, cpv. 3</i> ³ Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano al concime aziendale proveniente da un'azienda di allevamento di animali, fornito direttamente agli utilizzatori finali professionali e registrato secondo l'OSIAgr⁵. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l'utilizzazione.</p>

⁴ RS 919.117.71

⁵ RS 919.117.71

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 3 Compiti</p> <p>[...]</p> <p>⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:</p> <p>[...]</p> <p>b. fornisce il supporto per l'accesso degli utenti al portale Internet Agate;</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 3 Compiti</p> <p>[...]</p> <p>⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:</p> <p>[...]</p> <p>b. fornisce il supporto per l'accesso degli utenti al portale Internet Agate e il supporto di primo livello per le applicazioni nel portale Internet Agate, assicurando un coordinamento con il supporto tecnico di cui al capoverso 3;</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 11 Storia dell'animale e informazioni dettagliate</p> <p>¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:</p> <p>[...]</p> <p>b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;</p> <p>c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;</p> <p>[...]</p> <p>³ Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:</p> <p>[...]</p> <p>e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d'utilizzo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari (OMVet).</p>	<p>Art. 11 Storia dell'animale e informazioni dettagliate</p> <p>¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:</p> <p>[...]</p> <p>b. numero BDTA o numero d'identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;</p> <p>c. ubicazione, coordinate e appartenenza territoriale nonché tipo di azienda detentrici di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;</p> <p>[...]</p> <p>³ Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:</p> <p>[...]</p> <p>c^{bis}. per animali di sesso femminile con discendenti: i numeri d'identificazione dei discendenti;</p> <p>e. per gli equidi: specie, numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d'utilizzo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari (OMVet).</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 13 Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali</p> <p>¹ I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o di oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 13 Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali</p> <p>¹ I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o di oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:</p> <p>[...]</p> <p>c. indirizzo e-mail.</p>
<p>Art. 15 Assegnazione del numero BDTA e del numero d'identificazione</p> <p>¹ Identitas AG assegna un numero BDTA a ogni azienda detentrici di animali.</p> <p>² Assegna un numero BDTA alle aziende registrate dedite alla trasformazione e al commercio della carne.</p> <p>³ Assegna un numero d'identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.</p>	<p>Art. 15 Assegnazione di un numero d'identificazione per animali a unghia fessa</p> <p>¹ <i>Abrogato</i></p> <p>² <i>Abrogato</i></p> <p>Identitas AG assegna un numero d'identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.</p>
<p>Art. 19 Dati concernenti gli equidi</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 19 Dati concernenti gli equidi</p> <p>[...]</p> <p>⁶ I servizi che rilasciano passaporti per equidi (art. 15c OFE) devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera l.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 25 Rettifica dei dati</p> <p>¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione per il cambiamento dello scopo d'utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.</p> <p>² I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all'allegato 1 numeri 1 lettera e numero 7, 2 lettera e numero 7 nonché 4 lettera j numero 5.</p> <p>³ Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.</p> <p>⁴ Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati sull'uscita di un animale secondo l'allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE.</p> <p>⁵ I servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all'allegato 1.</p>	<p>Art. 25 Rettifica dei dati</p> <p>¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online i dati che hanno trasmesso o chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la modifica dello scopo d'utilizzo degli equidi da animale da compagnia ad animale da reddito ai sensi dell'allegato 1 numero 4 lettera f; b. la cancellazione dei dati registrati alla nascita di un equide ai sensi dell'allegato 1 numero 4 lettera a. <p>² Terze persone possono chiedere una modifica o una cancellazione a Identitas AG solo per dati sull'uscita di un animale secondo l'allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE.</p> <p>³ I servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione dei dati di cui all'allegato 1.</p>
<p>Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero d'identificazione o il numero di microchip</p> <p>[...]</p> <p>² Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> e. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet. <p>[...]</p>	<p>Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero RIS, il numero d'identificazione o il numero di microchip</p> <p>[...]</p> <p>² Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> e. per gli equidi: la data di nascita e lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet. <p>[...]</p>
<p>Art. 41 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG</p> <p>[...]</p> <p>² Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42-44.</p>	<p>Art. 41 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG</p> <p>[...]</p> <p>² Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42-43a.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 43 Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi</p> <p>¹ Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le aziende gestite durante tutto l'anno secondo l'articolo 6 OTerm: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali; b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali; c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l'anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione. <p>[...]</p>	<p>Art. 43 Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi</p> <p>¹ Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti, gli animali delle specie ovina e caprina nonché gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le aziende gestite durante tutto l'anno secondo l'articolo 6 OTerm: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali; b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali; c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l'anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione. <p>[...]</p>
<p>Art. 44 Calcolo dei valori UBG per animali delle specie ovina e caprina</p> <p>¹ Per gli animali delle specie ovina e caprina Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrici di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 OPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le aziende gestite durante tutto l'anno secondo l'articolo 6 OTerm: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali; b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm: l'effettivo di animali determinante e l'effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali; c. l'evoluzione dell'effettivo durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l'anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione. <p>² Identitas AG effettua un calcolo unico dei dati per gli anni di riferimento di cui all'articolo 41 capoverso 3^{bis} OPD.</p> <p>³ Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.</p> <p>⁴ Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.</p> <p>⁵ L'UFAG disciplina il calcolo dei dati e la forma in cui vanno messi a disposizione.</p>	<p>Art. 44 <i>Abrogato</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 45 Allestimento dell’elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi</p> <p>Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi. Tale elenco contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> i dati di cui all’articolo 43 capoverso 1; per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h numero 3; per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet. 	<p>Art. 45 Allestimento dell’elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi</p> <p>Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD¹, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti, degli animali delle specie ovina e caprina nonché degli equidi. Tale elenco contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> i dati di cui all’articolo 43 capoverso 1; per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h numero 3; per gli animali delle specie ovina e caprina: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h numero 3; per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet.
<p>Art. 46 Allestimento dell’elenco di UBG per animali delle specie ovina e caprina</p> <p>Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali delle specie ovina e caprina. Tale elenco contiene i dati di cui all’articolo 44 capoverso 1 e i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h numero 3.</p>	<p>Art. 46 <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 47 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi</p> <p>Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria di animali in carichi normali. 	<p>Art. 47 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi</p> <p>Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in carichi normali.

¹ RS 910.13

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 48 Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina</p> <p>Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:</p> <p>a. l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in unità di bestiame grosso;</p> <p>b. per l'alpeggio e l'estivazione: l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in carichi normali.</p>	<p>Art. 48 <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 56 Supporto</p> <p>¹ Identitas AG fornisce il supporto tecnico per HODUFLU.</p> <p>² Fornisce il supporto per l'accesso degli utenti al portale Internet Agate.</p> <p>³ Provvede affinché il supporto per il portale Internet Agate sia compatibile con il supporto tecnico secondo l'articolo 3 capoverso 3.</p>	<p>Art. 56 <i>Abrogato</i></p>
<p>Allegato 2 Emolumenti</p> <p>1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura complementare senza microchip -.50</p> <p>1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura complementare con microchip 1.50</p>	<p>Allegato 2 Emolumenti</p> <p>1.1.2.3 <i>Abrogato</i></p> <p>1.1.2.4 <i>Abrogato</i></p>

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, RS 910.181

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate</p> <p>Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse soltanto nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l'articolo 2 lettere a–c ODPPE¹.</p>	<p>Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate</p> <p>Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l'articolo 2 lettere a–c ODPPE² ; b. nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6-12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80-82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.
<p>Art. 16h Informazioni registrate</p> <p>Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà; b. il nome dell'offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo; c. la regione in cui l'offerente può fornire all'utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali; d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all'iscrizione nel catalogo delle varietà; e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili; f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell'autorità competente per il controllo dell'impresa in questione; g.³ la quantità disponibile in peso per le sementi e in numero per il materiale vegetativo di moltiplicazione. 	<p>Art. 16h lett. g</p> <p><i>Abrogata</i></p>

¹ RS 817.022.104

² RS 817.022.104

³ Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025

<i>Allegato 3b</i> (art. 3c e 16a)	<i>Allegato 3b</i> (art. 3c e 16a)				
<p>Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica</p> <p>1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848: Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 6.</p> <p>2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 1143 del 23.4.2024, pag. 1.</p> <p>3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 e il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti regolamenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Regolamento (CE) n. 606/2009</td> <td style="width: 50%;">Regolamento delegato (UE) 2019/934⁴</td> </tr> <tr> <td>Regolamento (CE) n. 1234/2007</td> <td>Regolamento (UE) n. 1308/2013⁵</td> </tr> </table>	Regolamento (CE) n. 606/2009	Regolamento delegato (UE) 2019/934 ⁴	Regolamento (CE) n. 1234/2007	Regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁵	<p><i>I riferimenti ai regolamenti dell'UE saranno aggiornati poco prima della pubblicazione delle modifiche all'ordinanza. Questi sono rilevanti per il riferimento diretto al diritto dell'UE negli articoli 3c e 16a.</i></p>
Regolamento (CE) n. 606/2009	Regolamento delegato (UE) 2019/934 ⁴				
Regolamento (CE) n. 1234/2007	Regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁵				

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 1143 del 23.4.2024, pag. 1.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

«\$e-seal»

«\$QrCode»

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR- DATEC), RS 916.201

«%ASFF_YYYY_ID»

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 21 cpv. 2</i></p> <p>² Per i costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconosce un'indennità giornaliera di 520 franchi.</p>	<p><i>Art. 21 cpv. 2</i></p> <p>² Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per i Cantoni e i Comuni, un'indennità giornaliera di 520 franchi; b. nel settore della protezione civile e per misure della cui esecuzione sono incaricati terzi: le spese effettivamente occasionate al Cantone.
<p><i>Art. 22</i> Domande d'indennità</p> <p>Le domande d'indennità vanno inoltrate al più tardi entro dodici mesi dalla conclusione delle misure. La domanda deve essere corredata di tutti i giustificativi necessari.²⁰</p> <p>² Le domande d'indennità per misure di sorveglianza vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure di sorveglianza.</p> <p>³ L'UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.</p>	<p><i>Art. 22</i> Domande d'indennità</p> <p>¹ Le domande concernenti indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.</p> <p>² Le domande concernenti indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.</p> <p>³ Alla domanda vanno allegati tutti i giustificativi necessari.</p> <p>⁴ L'UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.</p>

Organismi da quarantena

Il numero 1.3.9 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo [codice OEPP]	Da trattare in via prioritaria	Autorità competente
1.3.9 <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) [ANOLCN]	sì	UFAM

Il numero 1.3.77 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo [codice OEPP]	Da trattare in via prioritaria	Autorità competente
1.3.77 <i>Scolytinae spp.</i> (specie non europee) [1SCOLF]		UFAM (UFAG ¹)

Il numero 2.3.1 è stralciato dalla tabella.

¹ Se le piante ospiti di una determinata specie sono prevalentemente rilevanti per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, la competenza spetta all'UFAG.

Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su vegetali specifici destinati alla piantagione

Il numero 4.2.3 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo o sintomi	Specie vegetale	Condizioni
4.2.3 <u><i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld</u>	<u><i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L., esclusi <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.</u>	<p>a. <u>I vegetali sono stati prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure</u></p> <p>b. <u>non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) sui vegetali ospiti del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure</u></p> <p>c. i. <u>i vegetali che presentano sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;</u></p> <p>e</p> <p>ii. <u>per tutti i vegetali ospiti situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti gli altri vegetali del lotto contaminato:</u></p> <p>– <u>entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall'individuazione dei vegetali sintomatici non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali vegetali nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE); se l'infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi, e</u></p> <p>– <u>in seguito a tale periodo di tre mesi:</u></p> <p>– <u>non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i></u></p>

(isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure

- un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE);

e

iii. per tutti gli altri vegetali del sito di produzione:

- non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali vegetali del sito di produzione oppure
- un campione rappresentativo di tali vegetali destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE).

Il numero 5.1.3 è sostituito dalla versione seguente:

Organismo nocivo o sintomi	Specie vegetale	Condizioni
5.1.3 <u><i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]</u>	<u>Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i pollini e le sementi</u> <u><i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.</u>	<p>a. <u>I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure</u></p> <p>b. <u>non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure</u></p> <p>c. i. <u>i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) nel sito di produzione e tutti i vegetali in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente;</u></p>

e

ii. per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dai vegetali sintomatici e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:

- entro tre mesi durante il periodo vegetativo dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE); se l'infestazione è riscontrata durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo, le disposizioni si applicano durante i primi mesi del periodo vegetativo successivo, in modo che valgano per un totale di tre mesi, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
- non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE);

e

iii. per tutti gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:

- non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE).

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata*I numeri 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni seguenti:*

Merce	Voce di tariffa doganale*	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo , Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo , Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

I numeri 8 e 9 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
8. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L.,	ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Macedonia del nord, Moldavia,

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
<u>esclusi i vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti</u>	<u>ex 0602.9099</u>	<u>Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina</u>
<u>9. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi e <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, escluse le sementi</u>	<u>ex 0602.1000</u> <u>ex 0602.2000</u> <u>ex 0602.9019</u>	<u>Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e gli Stati continentali degli Stati Uniti d'America, escluse le Hawaii</u>

Il numero 14 è sostituito dalla versione seguente:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
<u>14. Vegetali destinati alla piantagione della famiglia Poaceae, esclusi i vegetali di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., escluse le sementi</u>	<u>ex 0602.9019</u> <u>ex 0602.9091</u> <u>ex 0602.9099</u>	<u>Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina</u>

I numeri 17-20 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
<u>17. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai numeri 15 e 16</u>	<u>ex 0601.1090</u> <u>ex 0601.2091</u> <u>ex 0601.2099</u> <u>0701.9010</u> <u>0701.9091</u> <u>0701.9099</u>	Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Algeria, Israele, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia;</u> b. <u>Stati che corrispondono a quanto segue:</u> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>tra questi rientrano:</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia e Ucraina,</u> ii. <u>adempiono una delle seguenti condizioni:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>l'UFAG ha riconosciuto tali Stati come indenni da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, oppure</u> 2. <u>l'UFAG ha riconosciuto equivalenti le disposizioni legali dello Stato da cui è importata la merce per la lotta al <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i>;</u> c. <u>Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Regno Unito, se entro il 30 aprile di ogni anno inoltrano all'UFAG i risultati dell'indagine dell'anno precedente i quali confermano che <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> non è presente nei loro territori.</u>
<u>18. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Solanaceae</i>, esclusi le sementi e i vegetali di cui ai punti 15, 16 e 17</u>	<u>ex 0602.1000</u> <u>ex 0602.9011</u> <u>ex 0602.9019</u> <u>ex 0602.9091</u> <u>ex 0602.9099</u>	<u>Tutti gli Stati terzi, ad eccezione di Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Egitto, Isole Färöer, Georgia, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Macedonia del nord,</u>

Merce	Voce di tariffa doganale	Stati terzi da cui è vietata l'importazione
		<u>Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina</u>
<u>19. Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche</u>	<u>ex 2530.9000</u> <u>ex 3824.9999</u>	<u>Tutti gli Stati terzi</u>
<u>20. Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente di sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli</u>	<u>ex 2530.1000</u> <u>ex 2530.9000</u> <u>ex 2703.0000</u> <u>ex 3101.0000</u> <u>ex 3824.9999</u>	<u>Tutti gli Stati terzi</u>

Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario*Il numero 5 è sostituito dalla versione seguente:*

Merce	Voce di tariffa doganale ² e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
5. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Pinopsida)	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404.90 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4900	Tutti gli Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo , Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Circondario Federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Circondario Federale nord occidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Circondario Federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Circondario Federale nordcaucasico [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Circondario Federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina

² RS 632.10 Allegato

Il numero 10 è sostituito dalla versione seguente:

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>10. Legname, che:</p> <p>a. è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2 lettera e OSalV;</p> <p>b. è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno; e</p> <p>c. rientra nella rispettiva voce di tariffa doganale e corrisponde a una delle descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale:</p>	<p>– <i>Quercus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione della voce di tariffa doganale 4416.0000, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere: ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere: ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere: ex 4403.1200</p>	<p>Canada, Stati Uniti d'America e Vietnam</p>

³ RS 632.10 Allegato

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403.9100</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200</p> <p>Altre: ex 4406.9200</p>	
	<p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407.9100</p>	
	<p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>– non di conifere: ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere:</p>	<p>Albania, Armenia, Stati Uniti d'America, Turchia</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p>	
	<p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p>	
	<p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p>	
	<p>ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p>	
	<p>ex 4408.9000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p>	
	<p>– non di conifere:</p> <p>ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Populus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche</p>	<p>Tutti i Paesi del Continente americano</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):</p> <p>4403.9700</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere:</p> <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.): 4407.9700	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000	
– <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200	Canada e Stati Uniti d'America

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere:</p> <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>– di acero (Acer spp.):</p> <p>4407.9300</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p>	
<p>– Conifere (Pinopsida), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – di conifere 4401.1100 Legname in piccole placche o in particelle: – di conifere 4401.2100 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p>	<p>Kazakhstan, Russia e Turchia e tutti gli altri Stati terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, <u>Kosovo</u>, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di conifere:</p> <p>4403.1100</p> <p>Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>di conifere, escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di pino (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p>ex 4403.2100</p> <p>ex 4403.2200</p> <p>– di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.):</p> <p>ex 4403.2300</p> <p>ex 4403.2400</p> <p>– altro, di conifere:</p> <p>ex 4403.2500</p> <p>ex 4403.2600</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Di conifere:</p> <p>ex 4404.1000</p> <p>Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>4406.1100</p> <p>Altre:</p> <p>4406.9100</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>Di conifere:</p> <p>– di pino (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p>4407.1100</p> <p>– di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.):</p> <p>4407.1200</p> <p>– S-P-F (peccio (<i>Picea</i> spp.), pino (<i>Pinus</i> spp.) e abete (<i>Abies</i> spp.):</p> <p>4407.1300</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>– Hemfir (tsuga occidentale (Tsuga heterophylla) e abete (Abies spp.): 4407.1400</p> <p>– altro, di conifere: 4407.1900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: Di conifere: 4408.1000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – di conifere: ex 4409.1000</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p>	
– <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere:</p>	<p>Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d'America, Taiwan e Ucraina</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere:</p> <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>– di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407.9500</p> <p>– Altro:</p> <p>ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: Non di conifere, altro: ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000	
– <i>Betula</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900	Canada e Stati Uniti d'America

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403.1200</p>	
	<p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di betulla (Betula spp.): 4403.9600</p>	
	<p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: Non di conifere: ex 4404.2000</p>	
	<p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: Non impregnate: ex 4406.1200 Altre: ex 4406.9200</p>	
	<p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di betulla (Betula spp.): 4407.9600</p>	
	<p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>(con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.</i>, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusa segatura o trucioli</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>– avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p>	<p>Canada e Stati Uniti d'America</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:	
	Non di conifere:	
	ex 4404.2000	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	
	Non impregnate:	
	ex 4406.1200	
	Altre:	
	ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– non di conifere:	
	ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
– <i>Prunus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	<p>ex 9406.1000</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1290</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p>	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti d'America, Vietnam o qualsiasi Stato terzo in cui <i>Aromia bungii</i> è notoriamente presente

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): 4407.9400 – di altro: ex 4407.9900</p>	
	<p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: Non di conifere ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p>	<p>Tutti gli Stati terzi in cui <i>Anoplophora glabripennis</i> è notoriamente presente</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <ul style="list-style-type: none">– non di conifere: <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <ul style="list-style-type: none">– non di conifere: <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <ul style="list-style-type: none">– non di conifere: <p>ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <ul style="list-style-type: none">– di betulla (<i>Betula</i> spp.): <p>4403.9500</p> <p>4403.9600</p> <ul style="list-style-type: none">– di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): <p>4403.9700</p> <ul style="list-style-type: none">– di altro: <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <ul style="list-style-type: none">– non di conifere: <p>ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>ex 4406.9200</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407.9200 – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407.9300 – di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407.9500 – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407.9600 – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407.9700 – di altro: ex 4407.9900 	
	<p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensato o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non di conifere: ex 4409.2900 	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000</p>	
	<p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
– <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus</i> <i>densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus</i> <i>brevifolia</i> Nutt.	ex 9406.1000 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – di conifere ex 4401.1100 – non di conifere ex 4401.1200 Legname in piccole placche o in particelle: – di conifere ex 4401.2100 – non di conifere ex 4401.2200 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di conifere ex 4403.1100 – non di conifere ex 4403.1200 Legname grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – altro, di conifere ex 4403.2500 ex 4403.2600 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	Canada, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Vietnam

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>Escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– altro, non di conifere: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Di conifere: ex 4404.1000</p> <p>Non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate:</p> <p>– di conifere ex 4406.1100</p> <p>– non di conifere ex 4406.1200</p> <p>Altre:</p> <p>– di conifere ex 4406.9100</p> <p>– non di conifere: ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>Di conifere: ex 4407.1900</p> <p>– di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407.9300</p> <p>– di altro: ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p> <p>Di conifere:</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	ex 4408.1000	
	Altri:	
	ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– non di conifere:	
	ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406.1000	
<p>– <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p>	<p>Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est,</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K. Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Machura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp, <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	<p>– non di conifere ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403.9300</p> <p>– di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4403.9400</p> <p>– di altro: ex 4403.9700</p> <p>ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno per strade ferrate o simili: non impregnate: – non di conifere ex 4406.1200</p> <p>altre: – non di conifere: ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407.9200 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): ex 4407.9400 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): ex 4407.9700 – di altro: ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname</p>	Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p> <p>– altro:</p> <p>ex 4408.9000</p>	
	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>Non di conifere:</p> <p>– altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):</p> <p>– altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):</p> <p>ex 4409.2900</p>	
	<p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	
<p>– <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura e trucioli</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere</p> <p>ex 4401.2200</p>	<p>Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900	
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere ex 4403.1200	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403.9100 – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403.9600 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4403.9700 – di altro (eccetto <i>Quercus</i> , <i>Betula</i> , <i>Populus</i>): ex 4403.9900	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404.2000	
	Traversine di legno per strade ferrate o simili: Non impregnate: – non di conifere ex 4406.1200 Altro: – non di conifere: ex 4406.9200	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: Altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407.9100 – di acero (<i>Acer</i> spp.):	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	4407.9300 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): 4407.9400 – di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407.9500 – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407.9600 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4407.9700 – di altro: ex 4407.9900	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: altro: ex 4408.9000	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409.2900	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416.0000	
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406.1000	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<p>– Legname di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L.</p>	<p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403.9100</p> <p>– di altro: ex 4403.9900</p> <p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate: – non di conifere</p>	<p>Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>ex 4406.1200</p> <p>altre:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:</p> <p>di quercia (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>ex 4407.9100</p> <p>Altro:</p> <p>ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:</p> <p>– altro:</p> <p>ex 4408.9000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>– non di conifere:</p> <p>– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):</p> <p>ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
–	<p>Legname di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonoreae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia</i></p>	<p>Tutti gli Stati terzi</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:</p> <p>Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:</p> <p>– non di conifere ex 4401.1200</p> <p>Legname in piccole placche o in particelle:</p> <p>– non di conifere ex 4401.2200</p> <p>Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401.4100 ex 4401.4900</p> <p>Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato</p> <p>Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– non di conifere ex 4403.1200</p> <p>Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:</p> <p>escluso quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:</p> <p>– di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403.9100</p> <p>– di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403.9300</p> <p>4403.9400</p> <p>– di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4403.9700</p> <p>– di eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403.9800</p> <p>– di altro: ex 4403.9900</p>

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
<i>grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyprata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer	<p>Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:</p> <p>Non di conifere: ex 4404.2000</p> <p>Traversine di legno per strade ferrate o simili:</p> <p>Non impregnate: – non di conifere ex 4406.1200</p> <p>– altro: – non di conifere: ex 4406.9200</p> <p>Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407.9100 – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407.9200 – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407.9300 – di pioppo (<i>Populus</i> spp.): 4407.9700 – di altro: ex 4407.9900</p> <p>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – altro: ex 4408.9000</p> <p>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,</p>	

Merce	Voce di tariffa doganale ³ e rispettiva descrizione della merce	Paese di origine o di spedizione da cui l'importazione è consentita soltanto con un certificato fitosanitario
	<p>arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>– altro (tranne liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):</p> <p>ex 4409.2900</p> <p>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>Costruzioni prefabbricate di legno:</p> <p>ex 9406.1000</p>	

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l'importazione da determinati Stati terzi

I numeri 5 e 6 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
5. Vegetali destinati alla piantagione annuali e biennali, escluse Poaceae e sementi	ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, <u>Kosovo</u> , Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
6. Vegetali destinati alla piantagione, della famiglia Poaceae di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., escluse le sementi	ex 0602.9091 ex 0602.9099	federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, <u>Kosovo</u> , Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug],	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	

I numeri 9-11 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
9. Vegetali erbacei perenni destinati alla piantagione, escluse le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto <i>Dianthus</i> L.), Compositae (escluso <i>Chrysanthemum</i> L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (esclusa <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, <u>Kosovo</u> , Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati in vivaio; b. sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti; c. sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d. sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e. sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
10. Alberi e arbusti destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale	ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079	[Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole , Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo , Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono puliti (vale a dire privi di frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti; b. sono stati coltivati in vivaio; c. sono stati sottoposti a controlli in periodi opportuni e prima dell'esportazione e sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099	nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	
11. Alberi e arbusti a foglia caduca destinati alla piantagione, esclusi semi e vegetali in coltura tissutale	ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Kosovo , Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny	Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
	ex 0602.9091 ex 0602.9099	okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina	

Il numero 30 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
30. Vegetali destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, escluse le sementi	ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole , <u>Kosovo</u> , Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny	Dichiarazione ufficiale che: a. i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno 2 anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un sistema di controllo sorvegliato ufficialmente; b. i vegetali nei vivai di cui alla lettera a: i. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a: – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra; – sono stati sottoposti a trattamenti idonei per garantire l'assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»;

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	<ul style="list-style-type: none"> – sono stati sottoposti a controlli ufficiali almeno 6 volte all’anno a intervalli opportuni per individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena conformemente al diritto sulla salute dei vegetali, e tali controlli sono stati effettuati anche su vegetali nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a, almeno mediante controllo visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante controllo visivo di tutte le parti del vegetale al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 vegetali di un determinato genere se il numero di vegetali di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % dei vegetali se gli esemplari di quel genere sono più di 3 000; – in seguito ai suddetti controlli sono risultati indenni dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti di cui al precedente punto, i vegetali infestati sono stati rimossi e i restanti vegetali, ove opportuno, sono stati efficacemente trattati, sono stati tenuti per un periodo di tempo adeguato e controllati per garantire che fossero indenni da tali organismi nocivi; – sono stati piantati in un substrato colturale artificiale che non è stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico idoneo e sono risultati indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena; – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena e, nelle 2 settimane precedenti la spedizione, sono stati: – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantati in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i, quinto punto, oppure – sottoposti a trattamenti idonei, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfezione e/o disinfezione»; <p>ii. sono stati imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella</p>

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
			rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario, per consentire l'identificazione delle partite.

Il numero 32 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
32. Vegetali di conifere (<i>Pinopsida</i>), esclusi i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Kosovo , Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del	Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da <i>Scolytinae spp</i> (specie non europee).

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	

Il numero 55 è sostituito dalla versione seguente:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
55. Vegetali destinati alla piantagione di <i>Palmae</i> , escluse le sementi	ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole, <u>Kosovo</u> , Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky	Dichiarazione ufficiale che: a. i vegetali provengono da un'area notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato riscontrato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto a rimuovere i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infestazione dagli organismi nocivi, e che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo atto a eradicare <i>Myndus crudus</i> Van Duzee; c. nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali derivano da materiale che adempie le condizioni di cui alle lettere a o b.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	

I numeri 80-82 sono sostituiti dalle versioni seguenti:

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
80. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di:	4401.1100	Tutti gli Stati terzi, esclusi:	Dichiarazione ufficiale che il legname:
– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,	4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600	– Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, <u>Kosovo</u> , Kazahstan, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, Regno Unito, San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina,	a. è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm; oppure
– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli,	4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 4407.1900 4408.1000	– Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America e Taiwan, in cui	b. è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti; oppure c. è stato sottoposto a un'idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m ³) e il tempo di esposizione (h); oppure d. è stato sottoposto a un'idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%); oppure

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
<p>effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell'Unione europea, come il legname della spedizione,</p> <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale</p>	<p>ex 4409.1000</p> <p>ex 4416.0000</p> <p>ex 9406.1000</p>	<p><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente</p>	<p>e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.</p>
<p>81. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinopsida)</p>	<p>4401.2100</p> <p>ex 4401.4100</p> <p>ex 4401.4900</p>	<p>Tutti gli Stati terzi, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, <u>Kosovo</u>, Islanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, 	<p>Dichiarazione ufficiale che il legname:</p> <p>a. proviene da aree notoriamente indenni da <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytinae</i> spp. (non-europee).</p> <p>L'area è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo d'origine»;</p> <p>oppure</p> <p>b. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;</p>

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina, – ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	oppure c. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure d. è stato sottoposto a un'idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m ³) e il tempo di esposizione (h); oppure e. è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.
82. Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco	ex 1404.9000 ex 4401.4900	Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Kosovo , Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a. è stata sottoposta al seguente idoneo trattamento: i. fumigazione utilizzando un fumigante approvato dall'UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m ³) e il tempo di esposizione (h); oppure ii. trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia, indicato nel certificato fitosanitario; e b. dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monoctonus</i> , tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.

Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche
		federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina	
